

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of white lines and circles on a blue gradient background, resembling a circuit board or a neural network.

DEONTOLOGIA FORENSE

MODULO I

I RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ARTT. 23 - 37

L'incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.

Il rapporto tra avvocato e cliente ha inizio con il conferimento dell'incarico e con la sua formalizzazione che sovente è realizzata tramite la sottoscrizione della procura alle liti. Sotto tale profilo l'attività giudiziale può differire da quella stragiudiziale ove il conferimento di incarico può non necessariamente essere consacrato in una procura alle liti.

I RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ARTT. 23 - 37

In ogni caso l'incarico deve assumere forma scritta, dovendosi ritenere nullo l'incarico verbale.

Il patto verbale sul compenso professionale è nullo per difetto di forma ex art. 2233 cc e, pertanto, improduttivo di qualsiasi effetto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 386

I RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ARTT. 23 - 37

L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare l'identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.

L'autenticazione della firma di procura alla lite da parte dell'avvocato non richiede che egli abbia personalmente ricevuto la sottoscrizione da parte del cliente, pertanto non può ritenersi responsabile deontologicamente l'avvocato che abbia autenticato una firma risultata falsa ove non vi sia la prova che la procura attestasse che la sottoscrizione era avvenuta in presenza dello stesso avvocato (C.N.F. 28/12/2005, n. 176).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che autentichi firme apposte non in sua presenza (C.N.F. 16/02/2000, n. 2).

I RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ARTT. 23 - 37

Ai fini dello svolgimento dell'incarico giudiziale il conferimento della procura alle liti costituisce elemento indefettibile, in quanto in sua assenza si determina la nullità della costituzione.

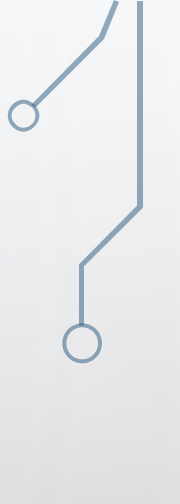
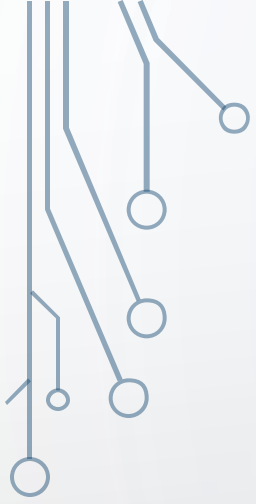
L'avvocato che accetti l'incarico difensivo ma non si faccia rilasciare idonea procura, così da causare la nullità della costituzione in giudizio tiene un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e diligenza (C.N.F. 11/04/2003, n. 46).

I RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ARTT. 23 - 37

E' de tutto lecito accettare un incarico da parte di un terzo nell'interesse del cliente, purché quest'ultimo ne dia il consenso.

Non è ravvisabile l'illecito disciplinare di accaparramento di clientela a carico del professionista che si sia limitato a ricevere da un terzo, incaricato dall'interessato, il mandato conferito in bianco da quest'ultimo, tenuto conto che, ai sensi del canone 1 dell'art. 35 del codice deontologico, l'incarico ben può essere conferito da persona distinta dal cliente, a condizione che l'avvocato si assicuri che la parte abbia dato il suo consenso (C.N.F. 15/12/2006, n. 161).

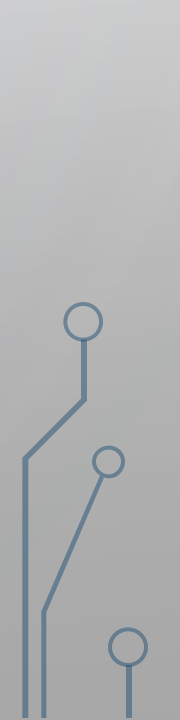


I RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ARTT. 23 - 37

L'avvocato che su richiesta di terzi estranei accetti l'incarico difensivo di un detenuto, al solo fine di riferirgli le testimonianze rese da altri coimputati per indurlo a comportarsi di conseguenza, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di fedeltà e probità propri della classe forense (C.N.F. 16/02/2000, n. 9).

Nel novero dei casi di incarico conferito da terzi vi è l'ipotesi di conferimento in favore di soggetto incapace



I RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ARTT. 23 - 37

Tiene un comportamento corretto l'avvocato che assuma l'incarico professionale da un soggetto, anche se in precario stato di salute in quanto affetto da schizofrenia persecutoria, e svolga con diligenza il mandato così ricevuto incassando dallo stesso il compenso professionale per l'attività svolta (C.N.F. 08/03/2001, n. 36).

In caso di minori, l'incarico deve essere conferito da chi esercita la potestà genitoriale

I RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ARTT. 23 - 37

È deontologicamente corretto il comportamento del professionista che, non avendo ricevuto un mandato ad litem, non svolga alcuna attività difensiva (C.N.F. 12/12/2001, n. 267). Tale ipotesi costituisce condotta corretta nell'ipotesi in cui l'avvocato, successivamente all'assunzione dell'incarico ed esaminata la pratica, si renda conto che l'azione possa essere inutilmente gravosa.

Tiene una condotta disciplinarmente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che richieda un compenso professionale adducendo una presunta attività di mediazione, prestata in modo spontaneo e non richiesto, e non percepita dalle parti come attività di mediazione (C.N.F. 24/12/2002, n. 212)

I RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ARTT. 23 - 37

È deontologicamente corretto il comportamento del professionista che, non avendo ricevuto un mandato ad litem, non svolga alcuna attività difensiva (C.N.F. 12/12/2001, n. 267). Tale ipotesi costituisce condotta corretta nell'ipotesi in cui l'avvocato, successivamente all'assunzione dell'incarico ed esaminata la pratica, si renda conto che l'azione possa essere inutilmente gravosa.

Tiene una condotta disciplinarmente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che richieda un compenso professionale adducendo una presunta attività di mediazione, prestata in modo spontaneo e non richiesto, e non percepita dalle parti come attività di mediazione (C.N.F. 24/12/2002, n. 212)

I RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ARTT. 23 - 37

La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.

Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa

I RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ARTT. 23 - 37

- Nei rapporti tra avvocato e cliente, sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento del compenso al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza del compenso stesso all'opera professionale effettivamente prestata.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 337

I RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ARTT. 23 - 37

La richiesta di un compenso non dovuto è inidonea di per sé ad integrare la fattispecie deontologicamente rilevante consistente nella richiesta di un compenso sproporzionato od eccessivo (art. 29 ncdf, già art. 43 codice previgente), poiché quest'ultimo può valutarsi come tale solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l'attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l'importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l'ammontare di quella ritenuta equa (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto un compenso più che doppio).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 346

I RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ARTT. 23 - 37

L'avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, l'eventuale assenza di dolo o la circostanza per cui il cliente abbia corrisposto la somma richiestagli.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 4 aprile 2017, n. 41

I RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ARTT. 23 - 37

L'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dall'art. 16 ncdf (già art. 16 codice previgente), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 4 aprile 2017, n. 41

I RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ARTT. 23 - 37

L'avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l'obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 novembre 2016, n. 328

I RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ARTT. 23 - 37

L'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 ncdf, già 44 cdf), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l'esatto contenuto dell'obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito.

I RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ARTT. 23 - 37

L'avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401

I RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ARTT. 23 - 37

È legittima la sanzione disciplinare nei confronti dell'Avvocato che, in violazione dell'art. 30 ncdf – “Gestione di denaro altrui” (già art. 41 cdf), non fornisca dimostrazione di aver dato pieno e compiuto rendiconto dell'attività di gestione della somma affidatagli né tantomeno una ricostruzione precisa delle somme gestite per conto del cliente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401

I RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ARTT. 23 - 37

Viola l'art. 29 ncdf (già art. 43 cdf), l'avvocato che, a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 9 marzo 2017, n. 13

MODULO I

- PRINCIPI DEONTOLOGICI SU INFORMAZIONE E PUBBLICITA'
- L'USO DEI SOCIAL MEDIA

INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

L'innovazione tecnologica e la diffusione dei media hanno avuto, inevitabilmente, un forte impatto anche sulle attività dell'avvocato, generando riflessioni e opinioni contrastanti sui rapporti fra i molteplici possibili utilizzi della tecnologia ed i principi deontologici della professione.

La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro della professione. Il Consiglio nazionale forense ha modificato l'art. 35 del codice, aggiungendo nel comma 1 il riferimento a qualunque mezzo usato per la pubblicità ed eliminando i commi 9 e 10, che rinviavano a siti internet.

Il Codice deontologico non consente una pubblicità indiscriminata, ma soltanto la diffusione di specifiche informazioni su:

- l'attività svolta;
- il titolo professionale;
- la denominazione dello studio;
- l'ordine di appartenenza.
- In tal modo si ritiene che la scelta di colui che cerca assistenza possa essere orientata razionalmente. Analizziamo di seguito alcune nozioni fondamentali in materia di marketing legale.

INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Analogamente, nel **publicizzare** la propri attività l'avvocato:

- non può rivelare **i nomi dei propri clienti**, anche se questi lo consentano (art. 17 codice deontologico forense);
- non deve dare **informazioni comparative** con altri professionisti né equivoche, **ingannevoli, denigratorie, suggestive** o che contengano riferimenti a funzioni, incarichi e titoli non relativi alle attività svolte (art. 35 codice deontologico forense);
- non può indicare **i nominativi di professionisti** non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.

INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

L'avvocato può dare informazioni sulla propria **attività professionale**, sull'organizzazione e **la struttura dello studio**, sulle eventuali specializzazioni e i titoli aggiuntivi.

Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico:

- **devono essere trasparenti**, veritiere, corrette, non equivoche o ingannevoli;
- devono fare riferimento alla **natura e ai limiti dell'obbligazione professionale**, di cui all'art. 17 del codice deontologico.
- In applicazione di tali principi non sono consentite informazioni fondate sull'offerta di **prestazioni professionali gratuite**, a prezzi simbolici o comunque **bassamente commerciali**, che siano volte a suggestionare il cliente.

INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

- LA “PUBBLICITÀ” PROFESSIONALE NON DEVE ESSERE COMPARATIVA NÉ AUTOCELEBRATIVA

L'informazione sull'attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 ncdf (già artt. 17 e 17 bis cod. prev.), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, il professionista aveva garantito il “pieno successo” degli incarichi affidatigli, peraltro anche in materie di cui non aveva alcuna competenza professionale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. lacona), sentenza del 9 marzo 2017, n. 8

INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

In considerazione della forte valenza pubblicistica dell'attività forense, il rapporto tra cliente e avvocato non è soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato, sicché anche a seguito del c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) che ha abrogato le disposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, permane il divieto, nelle informazioni al pubblico, di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano (Nella specie, il professionista aveva pubblicato sul proprio sito web l'elenco dei principali clienti assistiti in via continuativa o per questioni particolari. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni, sentenza dell'8 aprile 2016, n. 55).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017

INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Pur a seguito dell'entrata in vigore della normativa nota come "Bersani", la pubblicità informativa dell'avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro, sicché è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all'attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie. Infatti, la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le predette limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'ordinamento affidata al potere-dovere del giudice disciplinare (Nel caso di specie trattasi di box pubblicitario in un quotidiano, con evidenza riservata in via pressoché esclusiva e palesemente suggestiva al costo della prestazione offerta, consistente in due pareri all'anno, per tre anni, verso un corrispettivo, invariabile e modesto, prefissato a forfait).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 349

INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull'attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'Ordinamento affidata al potere – dovere dell'ordine professionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 349

INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

- PROCESSI E MASS-MEDIA: ILLECITO OFFRIRE ASSISTENZA LEGALE GRATUITA IN CAMBIO DI NOTORIETÀ “DA RIMBALZO”.
- Integra illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, al fine di ricavarne una possibile notorietà, offra assistenza legale gratuita alle parti di un fatto di cronaca di grande clamore mediatico (Nel caso di specie, il professionista aveva scritto ai familiari delle vittime di un crimine molto noto ai mass-media, proponendosi come legale per la costituzione di parte civile, che -in caso di effettivo conferimento dell'incarico professionale- sarebbe stata totalmente gratuita. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 349

INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

- **INFORMAZIONE PROFESSIONALE: ILLECITO MILLANTARE UNA RETE DI COLLABORATORI (IGNARI).**

Integra violazione dell'art. 35 cdf il comportamento dell'avvocato che nell'informazione sulla propria attività professionale, dichiara di avvalersi dell'ausilio di prestigiosi Colleghi, all'insaputa degli stessi (Nel caso di specie, gli asseriti collaboratori erano "altamente specializzati nei vari rami del diritto e domiciliati nell'intero arco del territorio italiano").

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 349

INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

- **INFORMAZIONE PROFESSIONALE: ILLECITO MILLANTARE UNA RETE DI COLLABORATORI (IGNARI).**

Integra violazione dell'art. 35 cdf il comportamento dell'avvocato che nell'informazione sulla propria attività professionale, dichiara di avvalersi dell'ausilio di prestigiosi Colleghi, all'insaputa degli stessi (Nel caso di specie, gli asseriti collaboratori erano "altamente specializzati nei vari rami del diritto e domiciliati nell'intero arco del territorio italiano").

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 349

RAPPORTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE

L'avvocato poi ha anche una serie di doveri comportamentali nel momento in cui si interfaccia con gli **organi di comunicazione**. Ovviamente, tali doveri trovano applicazione principalmente per le attività pubblicitarie. Infatti, sono fatte salve le **esigenze di difesa** della parte assistita.

Al di fuori della predetta ipotesi, l'avvocato non può:

- fornire informazioni coperte da segreto di indagine;
- spendere il nome dei propri clienti e assistiti;
- enfatizzare le proprie capacità professionali;
- sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.

LIMITI ALLA PUBBLICITA'

- Ulteriore limite dell'attività pubblicitaria per l'avvocato si riscontra nel **divieto di accaparramento di clientela**, di cui all'art. 37 del Codice deontologico. L'obiettivo principale della pubblicità è **richiamare clienti**, quindi bisogna trovare un giusto compromesso tra questa esigenza e il divieto.
- L'avvocato non può acquisire, infatti, clienti **avvalendosi di agenzie o procacciatori di clienti**. Quindi, anche l'agenzia pubblicitaria deve svolgere l'attività rivolta ad una generalità di **soggetti non bene individuati**.

LIMITI ALLA PUBBLICITA'

Costituisce infrazione disciplinare anche **l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi**, nonché la corresponsione di vantaggi per ottenere incarichi. Non dovrebbero rientrare in questo divieto i **c.d. gadget di modico valore**, come penne, block notes, ecc. Il divieto riguarda **prestazioni professionali omaggio**.

È visto con sfavore poi, che l'avvocato **si rechi presso il domicilio del cliente** per attività di consulenza. È, inoltre, vietato offrire, senza che venga richiesto, una prestazione personalizzata rivolta a una persona determinata per uno specifico affare. Tali violazioni comportano l'applicazione della sanzione disciplinare della **censura**.

LIMITI ALLA PUBBLICITA'

L'apertura ai **social network e alla pubblicità online ha costituito una svolta epocale nella pubblicizzazione dell'attività legale**. Inizialmente si dubitava dell'ammissibilità di questi strumenti, i quali non erano considerati **mezzi decorosi per diffondere la comunicazione**.

Vietando del tutto l'utilizzo dei social si rischiava di bloccare l'intero settore, non consentendo lo sfruttamento di risorse, oggi fondamentali per la comunicazione.

Inoltre si rischiava di causare una forte disparità di trattamento rispetto ad altri professionisti. Quindi, nel 2016, con la **riforma del Codice deontologico**, si introduce la facoltà di rendere informazioni quali che siano i mezzi di comunicazione impiegati, purché siano rispettati i doveri sopra citati.

LIMITI ALLA PUBBLICITA'

L'avvocato può diffondere informazioni con qualsiasi mezzo a condizione che siano trasparenti, veritiere, corrette, non equivocate, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.

Integra illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, al fine di ricavarne una possibile notorietà, offra assistenza legale gratuita alle parti di un fatto di cronaca di grande clamore mediatico

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 390



MODULO I

La rinuncia e la revoca del mandato



LA CESSAZIONE DELL'INCARICO

L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.

É previsto, inoltre, che il professionista adotti tutte le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita, il che significa che la rinuncia dovrà pervenire con congruo preavviso, così da permettere la sostituzione del difensore (CNF decisione n. 64/2019).

Da un lato, l'assistito può revocare il mandato, dall'altro lato, invece, il professionista può rinunciarvi.

Mentre il primo caso comporta l'invio di una semplice comunicazione (che può essere trasmessa mediante raccomandata con avviso di ricevimento), nel secondo si rende necessario porre in essere ulteriori accorgimenti, al fine di tutelare sia l'ex cliente che la controparte e **garantire così continuità nell'attività difensiva.**

LA CESSAZIONE DELL'INCARICO

- **L'art. 85 del C.P.C.** chiarisce che:

“la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciare, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”.

É chiaro quindi che, rispetto alla controparte, l'**Avvocato rinunciante o revocato conserva lo ius postulandi ed è pertanto legittimato a ricevere le notifiche e gli atti diretti all'ex cliente.**

LA CESSAZIONE DELL'INCARICO

- **Cassazione nella sentenza n. 12249/2013**

“mentre conserva fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito, non è più legittimato a compiere atti nell’interesse del mandante, atteso che la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente e il difensore e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d’opera intellettuale instauratosi con il c.d. contratto di patrocinio”.

LA CESSAZIONE DELL'INCARICO

Il terzo comma dell'art. 32 prevede che, in caso di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato sia tenuto a comunicare la rinuncia mediante lettera raccomandata, da inoltrare all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto dell'assistito, o a mezzo posta elettronica certificata.

Adempite tali formalità, il professionista è esonerato da qualsiasi altra attività o responsabilità.

La sanzione disciplinare prevista in caso di violazione delle disposizioni appena descritte è la censura.

LA CESSAZIONE DELL'INCARICO

Il professionista, infatti, è unicamente **tenuto a informare l'ex assistito circa le comunicazioni e le notificazioni** che dovessero (ancora) pervenirgli, ma il rapporto che legava cliente e avvocato viene definitivamente meno con la **rinuncia al mandato** correttamente eseguita.

LA CESSAZIONE DELL'INCARICO

VIOLAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE

I dovere di segretezza e riservatezza non cessa alla conclusione dell'incarico ma persiste anche dopo la conclusione dello stesso (Nel caso di specie, il professionista, assunto quale teste in altro giudizio, aveva riferito di fatti appresi nel corso del precedente mandato ed in particolare che la sua cliente fosse a suo dire “un po’ affetta da mania di persecuzione” e da “una sorta di compulsivi à maniacale”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 395

LA CESSAZIONE DELL'INCARICO

L'ASSUNZIONE DI INCARICHI CONTRO EX CLIENTI.

Integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex artt. 5, 6, 7 c.d.f. nei confronti della parte assistita, configurando altresì l'illecito deontologico previsto dal successivo art. 51, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quanto il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 346